REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/423 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 ([2]). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

(2) Gli Stati Uniti hanno modificato il loro modello di certificato di cattura per tener conto, in particolare, del nuovo strumento informatico CATCH, sviluppato dalla Commissione per il sistema di certificazione delle catture dell'Unione europea.

(3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([1]) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituita dal testo seguente:

«**Sezione 2**

STATI UNITI

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, dal certificato di cattura statunitense basato sul sistema di certificazione delle catture statunitense (descritto nell'appendice 2), vale a dire un sistema elettronico di dichiarazione e registrazione posto sotto il controllo delle autorità statunitensi, che consente a queste ultime di esercitare lo stesso livello di sorveglianza previsto dal sistema di certificazione delle catture dell'Unione europea.

Nell'appendice 1 è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense che andrà a sostituire sia il certificato di cattura che il certificato di riesportazione dell'Unione europea. Il nuovo certificato di cattura statunitense potrà riguardare i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da singole navi o da gruppi di navi, come descritto nell'appendice 2.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009.

Appendice 1

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION

Document Number:

Validating Authority

USDC Seafood Inspection Program

UNITED STATES Attestation of Legal Catch for Products Caught by U.S.-Flagged Vessels

VALIDATING AUTHORITY Name	Address
Tel:	

Exporter

Name	Seal
Address	
Signature / Date	

Commodity Description

DESCRIPTION OF PRODUCT

Species (Scientific Name)	Net weight	U.S. Commodity Code	FAO Catch Area	Catch Date or Range

Production Description

VESSEL NAME/FISHING GROUP	LICENCE/REGISTRATION DETAILS

Flag State Authority Validation

ATTESTATION

This attestation is admissible in all courts of the United States as *prima facie evidence* of the truth of the statements therein contained. This attestation does not excuse failure to comply with any Federal or state laws. **WARNING**: Any person who knowingly falsely makes, issues, alters, forges or counterfeits any official Seafood Inspection Program certificate or knowingly causes or procures, or aids, assists in, or is party to such false making, issuing, altering, forging or counterfeiting, is subject to a fine of not more than **$1000** or imprisonment for not more than **1** year, or both (7 U.S.C. §1622).

I certify to the best of my knowledge that the items in the shipment listed herein were caught in compliance with the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (16 U.S.C. 1801 /et seq./) and other applicable State and Federal conservation and management laws and regulations, and international conservation and management measures to which the United States is a party.

OFFICIAL STAMP

Name and Signature of Official Inspector
NOAA National Marine Fisheries Service

Date

Document Number:	
Date:	

Transport Details		
Country of Exportation	Port/Airport/other place of departure (embarkation):	
Vessel Name and Flag: Flight number/airway bill number: Other transport document(s):	Container number(s): List attached if necessary)	Name Address Signature

Importer Declaration		
EU IMPORTER Name		Seal
Address		
Signature	Date	Product CN Code
Documents references	References	

Import Control Authority		
IMPORT CONTROL AUTHORITY	Place ☐ Importation authorized ☐ Importation suspended	Verification requested – date

Customs declaration (if issued)	Number	Date	Place

Declaration of Transshipment at sea			
Fishing Vessel Name	Name, Signature and date	Transshipment Date/ Area/ Position	Est. weight (kg)
Receiving Vessel Name	Name, Signature	Call Sign	IMO/Lloyds Number (if issued)

Transshipment Authorization within a Port Area							
Name	Authority	Signature	Address	Tel.	Port of Landing	Date of Landing	Seal

Re–Export Certificate Information			
CERTIFICATE NUMBER	Date	Member State	
Description of re-exported product:	Weight (Kg)		
Species	Product Code	Balance from total quantity declared in the catch certificate:	
Name of re-exporter	Address	Signature	Date
Authority			
Name/Title	Signature	Date	Seal/Stamp
Re-export Control			
Place	☐ Re-export Authorized ☐ Verification Requested	Re-export Declaration number and Date	

Appendice 2

Il sistema di documentazione delle catture statunitense, riveduto nel 2019, è concepito per il rilascio di un modello unico di certificato di cattura per le spedizioni destinate all'esportazione di prodotti della pesca, non trasformati e trasformati, dagli Stati Uniti verso l'Unione europea (UE).

Nel certificato di cattura statunitense, gli esportatori statunitensi saranno tenuti: 1) a indicare la singola nave responsabile della cattura del pesce o dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall'attestato di cattura legale statunitense, oppure 2) a fornire il nome del gruppo di navi responsabili della cattura del pesce e dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall'attestato di cattura legale statunitense.

La possibilità di indicare un gruppo di navi è prevista nel caso in cui la pesca comporti un elevato livello di commistione tra le catture nel corso delle operazioni in mare o a terra (si pensi a quelle in cui, ad esempio, le catture iniziali vengono suddivise per taglia prima della spedizione, come nel caso dell'astice, o in cui più navi da cattura trasbordano il pesce su navi ausiliarie in mare aperto).

Il gruppo di navi sarà gestito dal produttore o dal trasformatore statunitense che farà richiesta del certificato e sarà oggetto di audit. Secondo le prassi attualmente in uso negli Stati Uniti, il produttore o trasformatore statunitense sarà responsabile della conservazione di tutte le informazioni relative alla nave o all'elenco delle navi che avranno contribuito alla spedizione e della trasmissione di tali informazioni all'autorità competente del governo statunitense, su richiesta.

La possibilità di indicare una singola nave o un gruppo di navi consentirà agli Stati Uniti di rilasciare un unico certificato per spedizione e, nel contempo, di accedere, per ogni spedizione, a tutte le informazioni relative alle navi coinvolte.

Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità degli Stati membri importatori, su richiesta inoltrata all'autorità competente del governo statunitense.».